

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/04/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34949-plagio-musicale-d-autore-rilevabilit-e-rilevanza-giuridica-una-mera-violazione-colposa-della-correttezza-professionale>

Autore: Longo Giuseppe

**Plagio musicale d'autore. Rilevabilità e rilevanza giuridica.
Una mera violazione colposa della correttezza
professionale?**

Plagio musicale d'autore. Rilevabilità e rilevanza giuridica. Una mera violazione colposa della correttezza professionale?

Note a Sentenza Corte di Cassazione 15.6.2012 sezione prima n.9854

Massima

L'elemento caratterizzante del plagio musicale d'autore per composizioni di musica leggera si individua nella sequenza melodica di note in ritornello, la più accessibile alla memoria del pubblico. La violazione del diritto di esclusiva configura un danno *in re ipsa* permanente, esulante dai profili soggettivi, con decorrenza prescrizione dei diritti al ristoro, dalla cessazione della condotta lesiva.

La questione oggetto di disputa e i prodromi del giudicato di legittimità.

Adito il Tribunale di Milano dalla società titolare dei diritti di sfruttamento del brano musicale "On ve s'aime", per accertare che non costituissero plagio della canzone "Une fille de France", costituitisi in giudizio, l'autore di questo brano e la società cessionaria dei diritti di utilizzo commerciale chiedevano che accertato il plagio, i ricorrenti fossero condannati in solido, previa inibitoria d'ulteriore utilizzo, al risarcimento dei danni recati per la violazione del diritto morale d'autore, per la violazione dei diritti d'utilizzo economico e per l'illecito sfruttamento dell'opera. Espletate due CTU per la determinazione dell'originalità o meno del ritornello del brano "On ve s'aime", il Giudice di Prime Cure, disertando parzialmente le valutazioni del primo consulente, riscontrata la marcata somiglianza dei due brani ed al contempo, quale presupposto, l'antioriginalità e non banalità, del brano "Une fille de France", con sentenza parziale, accoglieva la domanda riconvenzionale, riconoscendo il plagio, inibendo l'ulteriore utilizzo del brano e riservando alla sentenza definitiva il computo delle singole voci di risarcimento dei danni.

Proposto appello, la Corte territoriale, ritenute irrilevanti ai fini dell'accertamento del plagio le differenze di natura ritmica e confermato invece rilievo decisivo alla marcata somiglianza dei due ritornelli, incontestata l'originalità del brano "Une fille de France" riscontrata da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio, dichiarava perciò raggiunta "in un contesto di indiscutibili e specifici elementi di fatto", quanto meno a titolo di colpa, la prova della non conformità alle regole della correttezza professionale, e ribadita la sussistenza del plagio melodico confermava la sentenza. Avverso la sentenza resa dalla Corte ambrosiana, i soccombenti ricorrevano così in Cassazione. Vi si opponevano i convenuti, proponendo altresì, avverso la medesima, un ricorso incidentale.

La statuizione della Corte di Cassazione in esito ai ricorsi, principale e incidentale.

Superati in quanto non rilevanti altri motivi di censura dedotti con i ricorsi diretto e incidentale, con peculiare riferimento alle discrasie tra gli elaborati peritali e, *rectius*, all'iter motivazionale seguito dal Giudice quale *peritus peritorum* per discostarsene *in partibus quibus* non recepiti, la Corte di Legittimità ha circoscritto le due questioni essenziali, logicamente consequenziali e subordinate l'una l'altra, decise dalla Corte Ambrosiana, e cioè da un canto, l'originalità e comunque la non banalità del brano "Une fille de France"; dall'altra, la comunanza, al limite dell'identità, delle sequenze melodiche centrali delle canzoni; entrambe sotto il profilo della sindacabilità o meno, in sede di giudizio di legittimità, dell'iter *procedendi* e *iudicandi* seguiti.

Per il primo profilo, asserendo che in "Une fille de France" l'uso di frammenti e gruppi di note di scale diatoniche, elemento strutturale presente nei ritornelli dei brani in precedenza esibiti in comparazione, avrebbe costituito - una formula del tutto usuale nel panorama della musica tonale - rappresentando l'elemento primario su cui si baserebbe la musica moderna occidentale - gli attori ne avrebbero fatto discendere l'esclusione dei caratteri dell'originalità e creatività. Di conseguenza ogni ipotesi di plagio, in quanto non configurabile, sarebbe venuta meno *ex se*.

Argomentazioni disattese dalla Corte di Milano sulla base delle risultanze peritali, secondo cui " l'utilizzo di frammenti e gruppi di note per il raffronto sarebbe stato fuorviante, perché il ritornello avrebbe dovuto essere esaminato nel suo complesso melodico; soprattutto avrebbe dovuto costituire oggetto d'esame il modo in cui veniva usata la scala: un tetracordo discendente con alcune note ribattute (battute 1, 2, 3) che non trovava riscontro alcuno nei brani comparativi assunti a confronto, e che avrebbe facilitato la memorizzazione e l'individuazione fra altri brani da parte del pubblico, costituendo un preciso tratto di originalità. Inoltre, le note ribattute (ripetute) (battute 1, 2, 3) avrebbero tolto e annullato il più remoto riferimento alla scala.... formando un disegno melodico,... elemento incisivo determinante ".

Rievocandone l'assunto per cui "tale valutazione è pienamente condivisibile perché questo modo di progressione delle note ribattute è tutt'altro che casuale, non è uno schema melodico comune, non è un utilizzo di stilemi o formule acquisite dai compositori di musica leggera", la Cassazione ne ha condiviso le conclusioni nel senso dell'originalità e non banalità del brano. Da qui, la definitivamente accertata sua idoneità a poter costituire oggetto di possibile plagio.

Più complesso il vaglio di legittimità sull'iter decisionale che ne ha acclarato la sussistenza.

Intanto, stante che nessuno dei ricorsi aveva censurato le considerazioni della Corte d'Appello, secondo cui l'elemento caratterizzante ai fini della valutazione del plagio dovesse considerarsi il ritornello, su tal aspetto la pronuncia è da considerarsi ormai definitiva e costituente giudicato. Ciò consente di circoscrivere al solo ritornello, e non all'intero brano, l'accertamento del plagio. Si è trattato perciò di esaminare se la Corte d'Appello abbia correttamente accertato se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore fossero riconoscibili nell'opera successiva; e ciò prescindendo dall'eventuale esistenza di differenze di dettaglio, dovendosi ritenere sufficiente una valutazione sintetica, senza dover precedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e le difformità che la seconda opera dovesse presentare rispetto alla prima.

Il vaglio del Giudice di legittimità ha avuto esito confermativo del giudizio della Corte d'Appello.

Per i giudici di Piazza Cavour, in coerenza alle prospettazioni del secondo ctu, la Corte ha retamente evidenziato la notevole somiglianza del ritornello di "On va s'aimer" rispetto a "Une fille de France"; esso inizia con una anacrusi (prime 3 note all'inizio della battuta, ben scandite, su 4); presenta ben 33 note uguali su 40 (esclusa la battuta n. 4); riprende sotto il profilo strutturale il modello della progressione; di guisa che le "lievissime differenze di natura ritmica richieste, peraltro, dall'esigenza di rispettare l'accento tonico delle parole del testo, sono assolutamente ininfluenti nella percezione auditiva della melodia ", in quanto gli elementi più importanti e melodicamente più interessanti su citati sono ampiamente ripresi in modo tale da portare chiunque a confonderle " perché la ripetizione sostanzialmente identica delle prime tre battute di "Une fille de France", induce chiunque a scambiare una canzone con l'altra".

Ciò non può essere confutato dalle valutazioni del primo ctu, frutto dell'analitica scomposizione del ritornello dei due brani con criteri matematici, secondo cui, anche se la successione delle note "sembrerebbe a prima vista del tutto somigliante...." non inficierebbe ".... l'originalità precipua di entrambe le composizioni perché il materiale melodico viene trattato in maniera del tutto diversa in entrambe le sezioni esaminate..."; tali valutazioni indicano come le diversità rilevate ineriscano solo alla struttura ritmica e non anche alla struttura melodica ed armonica.

Ora *ad abundantiam* che il ritornello, che nella quasi totalità del brani di musica leggera è il nucleo della canzone, è quello maggiormente ritenuto nella memoria degli ascoltatori e che le note riprese da "Une fille de France" sono 33 su 40, la Corte ha riconosciuto pregio alla seconda ctu, allorché ha attestato in modo univoco che la melodia del ritornelli è tanto simile che "On va s'aimer" può essere solamente considerato come una citazione" di "Une fille de France".

Rettamente dunque, per la Corte, sono state disattese dai Giudici di merito le conclusioni del secondo c.t.u., basate "principalmente sull'enfaticizzazione.... del ruolo della struttura ritmica, a scapito di una ponderazione complessiva dei diversi elementi (melodia, armonia, ritmo)", che nel loro insieme determinano l'originalità, la novità assoluta di un motivo musicale.

Risultando ininfluenti le lievi differenze di natura ritmica di "On va s'aimer", per poterle attribuire il carattere di creatività, la Cassazione ha concluso confermando la sentenza, *in parte qua* dichiara che il brano "On va s'aimer" costituisce plagio del brano "Une fille de France".

Le molteplici implicazioni di tenore giuridico, della sentenza della Suprema Corte¹.

Acme di un iter processuale pressochè decennale, giunge a esito la controversia sui due brani. A fondamento del suo *dictum*, nella parte motiva della propria sentenza, la Corte di Cassazione offre una rivisitazione in chiave giurisprudenziale degli stilemi della disciplina della L.n. 633/41, con peculiare riferimento al concetto giuridico di creatività come elaborato in sede giudiziale.

Per la Corte esso non coincide pedissequamente con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma consiste piuttosto nella personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art.1 della legge; indi, perché un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione è necessario che sia in essa riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore². Ciò in quanto, nell'ambito delle opere dell'ingegno, la creatività non è costituita dall'idea in sé, quanto piuttosto dalla forma della sua espressione, *rectius*, dell'esteriorizzazione della sua soggettività; la stessa idea può quindi essere alla base di opere di diversi autori, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l'ottenimento della protezione.

Ciò posto, può quindi venire a configurarsi una violazione del diritto di esclusiva non solo quando l'opera vanga copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), evento statisticamente meno frequente, ma anche quando si abbia una contraffazione dell'opera precedente, che pure implica la presenza di differenze, oltre che di somiglianze³.

In virtù di ciò, il criterio discriminante tra elaborazione creativa e contraffazione, più ricorrente in giurisprudenza, è stato ravvisato nell'evidenza che mentre la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo, la seconda invece consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione attuata⁴. Pertanto, per escludere la contraffazione, per il Giudice di Legittimità, non possono ritenersi sufficienti delle mere differenze di dettaglio, ma assume invece un carattere decisivo che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore, siano riconoscibili in quella successiva⁵. Ciò che rileva con maggiore ampiezza di casistica, non è quindi la possibilità di confusione tra due opere, alla stessa stregua del giudizio d'impressione utilizzato ad esempio in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria⁶.

In definitiva pur nell'accezione giuridica di creatività nel diritto d'autore come prescindente da un'assoluta novità e originalità dell'opera, di guisa che possono tutelarsi "anche idee

¹ Con la sentenza in rassegna la Cassazione è stata evocata ad esprimersi sull'ennesimo caso di plagio, o presunto tale. Il caso giudiziario forse più eclatante, per la popolarità e il prestigio dell'autore coinvolto, è quello che ha visto soccombere George Harrison, per il brano *My Swift Lord*, uno dei maggiori successi degli anni '70 e forse il disco più venduto di un ex beatle, nell'accusa di plagio di *He's so fine*, cantata dalle R&B singers Chiffons, nei primi '60. Più tardi George Harrison, in piena *videoclip era*, avrebbe ironizzato sulla vicenda, e su sé stesso, col brano *This song*. Gli stessi Beatles sono stati poi oggetto di vaglio critico per la sequenza di uno dei loro brani stilisticamente forse più emblematici, *With a little help from my friends*, seconda traccia dell'album *Sgt. Pepper's Lonely Haerts Club Band*, per gl'imbarazzanti echi, *mutatis mutandis*, all'*Inno alla Gioia* di Beethoven, con successive accuse di plagio, per gli Oasis; la *querelle* comunque non è mai esorbitata dai meri ambiti musicali. Di ben altro tenore, al punto da assurgere a rilievo giudiziario quasi comparabile a quello di *My Sweet Lord*, la causa che ha visto soccombere [Richard Ashcroft](#), per il brano dei Verve "*Bitter Sweet Symphony*" , plagio di "*The last time*" dei Rolling Stones, a firma Jagger e Richards.

² Così: Cass. Civ. n.15496/04; Cass. Civ. n.5089/04; Cass. Civ. n.11953/93; Cass. Civ. n. 4625/77; Cass. Civ. n. 175/69.

³ Sul piano normativo, il plagio non si configura quale fattispecie autonoma, ma ex art.168 e ss. della L. n. 633/41, come aggravante della contraffazione.

⁴ Vedi Cass. Civ. n. 20925/05

⁵ In tal senso Cass. Civ. n 7077/90.

⁶ Così Cass. Civ. n. 20925/05 cit.

modeste e nozioni semplici dell'autore"⁷, per la tutelabilità del diritto d'autore si rende però necessario che tali intuizioni possano e debbano essere colte "nella loro individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell'autore"⁸.

In relazione alla casistica della materia più precipuamente oggetto della controversia, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di originalità, in termini risolutivi, attribuendo alla melodia - successione di note con particolare articolazione ed accenti - una funzione peculiare e determinante che si fonde con il ritmo, la scansione della musica nel tempo - che non è invece determinante e che può mutare senza incidere sull'originalità del motivo.

A tale criterio si è attenuta la Corte di Cassazione, a conferma delle sentenze dei due gradi precedenti del giudizio; individuando nella melodia del ritornello l'elemento caratterizzante i due brani, ne ha acclarato la sostanziale identità. Da qui la pronuncia di plagio; ineludibile!

Sotto il profilo invece, della decorrenza dei termini prescrizionali dell'azione risarcitoria, dedotto dagli attori, rievocata la distinzione tra illeciti istantanei e illeciti permanenti operata in giurisprudenza,⁹ la Corte ha inteso ascrivere a tale condotta il carattere di illecito permanente. La perpetuazione dello sfruttamento dell'opera attraverso gli anni ha infatti continuato a produrre effetti pregiudizievoli sia in ragione dell'ottenimento di un vantaggio economico, per lo sfruttamento dei diritti dell'opera, sia per la protratta violazione del diritto morale, derivante dalla circostanza che attraverso la sua proposizione al pubblico, veniva ad essere ogni volta violato il diritto alla paternità dell'opera, con i conseguenti danni di carattere non patrimoniale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la prescrizione iniziasse a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si fosse manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta illecita; di guisa che il diritto al ristoro sorgesse in modo continuo via via che il danno si produceva, prescrivendosi se non esercitato in 5 anni dalla data in cui s'era verificato. Tale valutazione è stata ritenuta corretta dalla Cassazione, che l'ha ribadita nella sua sentenza.

Non scevra di spunti di rimediazione, probabilmente di ancora maggiore interesse, si rivela la configurazione soggettiva dell'illecito prospettata dalla Corte di Cassazione, nella riproposizione dei criteri ermeneutici della disciplina normativa, già ricorrenti nei suoi precedenti giudicati. Infatti, sia pure rievocato in modo poco più che lapidario, essa ha espressamente applicato al caso di specie, il principio già affermato in precedenza¹⁰, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva, prerogativa dell'autore a mente dell'art.12 della L. n.633/1941, in modo analogo a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, sostanzierebbe un danno *in re ipsa*, senza che debba incombere al danneggiato altra prova, che non quella della sua estensione. Di guisa che il mero riscontro della sussistenza degli elementi oggettivi su citati, costituirebbe plagio, irrilevante il tenore della natura delle componenti volitive e decisionali degli autori¹¹.

La prospettiva seguita e riproposta dalla Corte, si presta a un più meditato approfondimento¹².

7 Cass. Civ. 29.5.2003 n.8597, per l'indebito utilizzo di "White Christmas" di Irving Berlin in uno spot televisivo.

8 Per una breve, per ragioni di spazio, escursione nel campo della musica lirica, vedi Cass. Civ. 12.1.2001 n. 559, che ha visto contrapposti la BMG Ricordi s.p.a. e la Fondazione Gioacchino Rossini all'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, a mente della quale la protezione ex art. 4 L. n.633/41 si estende ad ogni tipo di lavorazione, inclusa l'edizione critica di un'opera lirica altrui; e dunque se l'elaborazione presenta e offre la creatività richiesta dall'art. 4 medesimo, il suo autore, *rectius*, il suo elaboratore ha diritto alla medesima protezione offerta dal diritto d'autore.

9 Il carattere dicotomico dei due *genus* di illeciti è stato oggetto di recente rivisitazione nomofilattica da parte delle sezioni unite in Cass. Civ. ss. uu. n.23763/11, che ne fissato i rispettivi ambiti di configurabilità.

10 Trattasi di enunciazione pressochè tralaticia, ricorrente in Cass. Civ. n.8730/11 e in Cass. Civ. 14.3.2001 n.3672 nella causa che ha visto contrapposti Angelo Branduardi e Nestlé Italiana s.p.a. per il riconosciuto plagio del brano "Colore".

11 Anche se però, valore fortemente indiziario, nella vicenda, quanto meno di una *culpa lata proxima doli*, la stessa Corte ha espressamente attribuito alla circostanza che il paroliere di entrambe le canzoni fosse l'identica persona!

12 Il precedente cui si fa maggior riferimento, quale sorta di recente capostipite cui poter far risalire tale orientamento, è costituito da Cass. Civ. 12.6.1998 n.11103, peraltro involgente problematiche non *in toto* assimilabili a quella in rassegna, in quanto risarcitoria dei danni patrimoniali e morali da discredito per un illegittimo protesto cambiario.

Certo non può disconoscersi che negli ultimi anni il nostro *ordo iuris* si sia rivelato sempre meno impenetrabile agli influssi dell'evoluzione giuridica promananti soprattutto dai sistemi di *common law* e, in particolare, non sia rimasto sordo ⁽¹³⁾ agli echi di controversie analoghe, ma di ben altra esposizione mediatica, insorte nell'ambito di ordinamenti giuridici che, a differenza del nostro, non incontrano problemi a riconoscere e applicare la cd. responsabilità oggettiva. Anche alcune recenti pronunce rese dalla Suprema Corte in materia di danno reputazionale, insistono, pure ai fini della misura del risarcimento, per una sua configurabilità *in re ipsa*¹⁴.

A ben vedere, quindi, la questione che non senza fatica tende a emergere come la più controversa, è quella che inerisce alla rilevanza o meno degli elementi soggettivi, nella tradizionale contrapposta accezione di dolo o colpa, ai fini della stessa lesività della condotta.

La giurisprudenza si configura al riguardo, non di rado oscillante tra due orientamenti.

Alcune pronunce di ispirazione probabilmente un po' più aderente non solo alla *ratio legis* ma anche alla stessa disciplina del codice di rito, richiedono comunque per la configurazione del danno ingiusto, la prova della sussistenza dell'intento lesivo, per dolo o colpa, non derogandosi in nulla rispetto ai criteri che ineriscono al basilare principio *nihil comdamna sine probatione*¹⁵.

Altre invece ne circoscrivono l'egida esclusivamente alla determinazione della natura ed entità del risarcimento; per cui, sussistendo un danno "*in re ipsa*", in cui la presunzione si riferisce solo all'*an debeatur*" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'*id quod plerumque accidit*) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permarrrebbe ancora la necessità della prova di concreti pregiudizi economici, pure ai soli fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario ¹⁶.

In aderenza al primo, così, ove non possano ascriversi censure neanche in termini di colpa, la condotta sarebbe lecita; al secondo, la violazione stessa sarebbe invece *ex se* prova di plagio.

La diversità di regime è spesso giustificata dalla constatazione che, a differenza di altri diritti di proprietà industriale, per il diritto d'autore, in mancanza di un sistema di pubblicità indefettibile e comunque caratterizzato dalla presumibilità *iuris et de iure*, analogo a quello di brevetti e marchi, potrebbero pure verificarsi delle violazioni totalmente inconsapevoli, se non inconse¹⁷.

Il che è spesso chiosato in termini prosaici con la nota frase "*in fondo le note son solo sette*".¹⁸

Tale dicotomia riemergerà probabilmente in chiave interpretativa, nella stessa prosecuzione del giudizio per la definizione e quantificazione del ristoro, di cui si auspica un tempestivo esito¹⁹.

Quanto tali problematiche siano permeate di stringente attualità, trova ora puntuale conferma nell'ennesimo *revirement* della Corte, appena poche settimane dopo la sentenza in commento.

13 L'aggettivo è proprio in tema!

14 *Ex multis*, Cass. Civ. 28.09.2012 n.16543.

15 In questa direzione oltre alla già citata Cass. Civ. 14.3.2001 n.3762 si orienta, in merito, App. Bologna 28.2.2006.

16 In tale alveo, in *legittimità* Cass. Civ. n.15814/08; in *merito* Trib. Milano 20.7.2012. Vedi pure App. Milano 3.6.2003 sulla contestata pubblicazione di registrazioni di Luciano Berio con inserti sonori, per cui la Corte ambrosiana ha risolto il caso accogliendo la richiesta di tutela sulla base del assunto, apodittico, che l'editore "...non poteva non sapere...". Tale presunzione si ritrova in App. Torino 13.1.2006 per l'indebito utilizzo del brano *Tarallucci e vino* della Smorfia.

17 Lo stesso caso citato di *My Sweet Lord*, fu infatti risolto attribuendo a G. Harrison una sorta di plagio inconsapevole

18 Evidenza su cui si preferisce non indulgere, lasciando più correttamente spazio a compositori, musicisti e musicologi.

19 Solo per un cenno a tali ulteriori profili, se pur esorbitanti dagli ambiti di questo contributo, Cass. Civ. n.8730/11 cit.

Con rinnovata fedeltà ai vecchi, nel senso di tradizionali, stilemi dalla tipica accezione di *civil law*, essa ha infatti riproposto *ex novo* il vecchio broccardo *nihil damno sine culpa vel dolo*!

Rievocando il suo precedente dall'impostazione *tradional* risalente al novembre 2008, in una recentissima pronuncia la Corte ha statuito testualmente " *in tema di danni non patrimoniali, (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.) sia onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa*²⁰.

Con che il principio assunto a fondamento della sentenza in rassegna viene così sconfessato!

Alla Corte, in funzione nomofilattica, l'arduo compito di dirimere al più presto l'annosa *querelle*!

Avv. Prof. Giuseppe Longo

²⁰ In *Cass. Civ. Sez. III 13.12.2012 n.22890*, che ha fatto esclamare in dottrina "il danno in re ipsa non esiste (più!?)".